

La PEC nella Comunicazione Unica

Nel modello Comunicazione Unica (riq. 5) è necessario indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che **sarà utilizzata solo per le comunicazioni relative all'adempimento.**

E' **sempre possibile** indicare la casella **PEC dell'intermediario** incaricato dall'impresa (elezione di domicilio elettronico). In alternativa è possibile indicare l'indirizzo PEC dell'impresa (riq.4 e riq. 5 della Distinta Comunica)

Con la "Comunicazione Unica", infatti, il rapporto tra utente e pubblica amministrazione è solo informatico pertanto, per ogni pratica di ComUnica dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale far pervenire le ricevute e le comunicazioni relative alla pratica stessa.

E' quindi necessario procedere come segue:

- **le imprese societarie** dovranno indicare nel modello di ComUnica un indirizzo PEC che può essere anche quello pubblicato nel registro delle imprese a norma dell'art. 16, comma 6 del d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009.

Nel caso la società non abbia ancora provveduto ad iscriverne il proprio indirizzo PEC nel registro delle imprese potrà farlo in occasione della prima pratica di ComUnica (modello S2 riq. 5).

Oppure si potrà indicare l'indirizzo PEC dell'intermediario (considerando che l'obbligo di PEC per le società iscritte fino al 28.11.2008 decorre dal 28.11.2011)

Per le società non è prevista l'attribuzione gratuita di un indirizzo PEC nell'ambito della "ComUnica" da parte della Camere di commercio.

- **le imprese individuali** dovranno indicare un indirizzo di PEC di cui sono munite e, nel caso ne fossero sprovviste la Camera di Commercio provvederà, a norma dell'art. 8 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, ad assegnarne uno, a titolo gratuito, tramite la procedura di "ComUnica".

Tale indirizzo PEC avrà carattere provvisorio e validità limitata al tempo necessario per la trattazione della relativa pratica e non sarà iscritto nel Registro delle Imprese.

In ognuno dei due casi sopra descritti **sarà sempre possibile indicare nel modello di Comunicazione Unica (sia nel riquadro 4 sia nel riquadro 5) l'indirizzo PEC dell'intermediario** che ha curato la trasmissione della pratica in modo che il registro delle imprese e gli altri enti coinvolti nel procedimento possano comunicare eventuali richieste di integrazione o correzione direttamente all'intermediario stesso. Il dato PEC non comparirà nelle visura o nei ma avrà puro valore